

Il nuovo redditometro “perdona” la mancata risposta ai questionari

Dall'anno d'imposta 2009, eliminato l'accertamento sintetico sul contribuente renitente alle richieste degli Uffici

/ Carlo NOCERA

Con l'arrivo del nuovo redditometro, a cominciare dalle rettifiche delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2009, il Legislatore ha significativamente sfrondata il novero delle **sanzioni “indirette”** che possono interessare un contribuente il quale dimostra scarso spirito collaborativo con gli Uffici finanziari.

Il “vecchio” articolo 38 del DPR n. 600/73, all'ultimo comma, prevedeva come le disposizioni in materia di redditometro si applicassero anche nei confronti del contribuente che **non aveva ottemperato agli inviti** disposti dagli Uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4) del medesimo decreto Presidenziale: si tratta, in sostanza, di una delle norme che compongono il “pacchetto” delle sanzioni indirette nei confronti di quanti **risultano “renitenti”** ad una richiesta di chiarimenti da parte dell'Ufficio finanziario.

Ferma restando la sanzione monetaria irrogabile nei casi che ci occupano, se nei confronti dei titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'ulteriore norma punitiva è individuabile nella possibilità che il contribuente inadempiente possa essere sottoposto ad accertamento cosiddetto “induttivo” (articolo 39, comma 2, lettera d-bis) del citato decreto n. 600) per il contribuente persona fisica, e dunque a nulla rilevando l'eventuale titolarità della partita IVA, un'**ulteriore previsione sanzionatoria** è ravvisabile nella possibilità di essere sottoposto alla disciplina del “vecchio” quarto comma dell'articolo 38.

Ora, con l'avvento dell'articolo 22 del DL n. 78 – c.d. manovra correttiva – i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo sono stati espressamente sostituiti dalla nuova versione dell'accertamento sintetico, come noto basato su diverse modalità di ricostruzione del reddito presunto delle persone fisiche, che però non replica la previsione del “vecchio” ottavo comma, il quale oggi contempla la novità, rispetto al passato, della **rilevanza degli oneri deducibili** e delle **detrazioni d'imposta sul reddito accertato** sinteticamente (“Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge”).

Personalmente non ritengo che si tratti di un *lapsus* del Legislatore, quanto piuttosto della consapevolezza della nuova funzione selettiva attribuita all'accertamento sintetico: in altre parole, può anche prospettarsi **poco proficuo** avviare il nuovo procedimento previsto dall'articolo 38, con quanto ne consegue a fronte dell'individuazione di tutte le spese sostenute dal contribuente, solo perché il contribuente non ha ottemperato alla richiesta di informazioni dell'Ufficio tanto relativa alla propria posizione quanto a quella di soggetti terzi.

L'avvio del procedimento previsto dall'art. 38 può essere poco proficuo

Anche perché, in fondo, per il contribuente “renitente” resta fermo in ogni caso un “carico” di tutto rispetto derivante, in primo luogo, dalla sterilizzazione degli elementi e dei dati non forniti successivamente alla richiesta dell'Ufficio in sede sia stragiudiziale (strumenti deflativi) sia giudiziale e, in secondo luogo, dalla circostanza che questa condotta può legittimare l'Ufficio a procedere induttivamente alla ricostruzione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo **prescindendo** completamente dalle risultanze **delle scritture contabili**: ferma restando, come detto, la sanzione prevista dal DLgs. n. 471/1997 in caso di mancata risposta ad un questionario.

In conclusione, occorre altresì sottolineare come la novità di cui si discute è destinata a trovare applicazione “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto” alla data di entrata in vigore del DL n. 78, e quindi generalmente con decorrenza dal periodo d'imposta 2009: il che significa come, per tutte le richieste disattese da un contribuente persona fisica aventi per oggetto annualità d'imposta sino al 2008, continui a trovare applicazione la versione dell'articolo 38 *ante* riforma e, pertanto, la **sanzione della sottoposizione ad accertamento sintetico** mediante l'applicazione delle “vecchie” regole, prima fra tutte la sommatoria degli importi derivanti dalla tabella ministeriale del 10 settembre 1992.